

Scheda 21 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/5159 – ex articolo 226 del Trattato CE.

"Progetti idroelettrici in Val Masino (Sondrio)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione ha richiesto informazioni alle autorità italiane circa la realizzazione di taluni progetti in Siti geografici di Interesse Comunitario (definiti SIC) ovvero in Zone di Protezione Speciale (definite ZPS), suscettibili di avere effetto negativo sull'ambiente circostante.

In difetto di risposta, la Commissione ha iniziato undici procedure di infrazione contro l'Italia notificando circa undici lettere di Messa in Mora ex art. 226 del Trattato CE, ciascuna relativa al progetto in merito al quale non sono state trasmessi i dati. Tra queste procedure è inclusa la n. 2004/5159 concernente la realizzazione di centrali idroelettriche in Val Masino (Sondrio), all'interno del SIC IT 2040020 e del SIC IT 2040019.

Di seguito le autorità italiane hanno affermato di aver espletato una Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che, appurata la dannosità ambientale del progetto, si è pertanto conclusa con parere negativo sulla attuazione di questo.

Avverso tale parere è stato presentato un ricorso dalla società proponente il progetto, la società "Energia ed Ambiente S.p.A": Tale ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile con sentenza pronunciata dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, e contro questa sentenza non è stato proposto appello.

Le autorità hanno altresì informato la Commissione dell'approvazione di un Piano Territoriale di Coordinamento (della Provincia) che contiene alcune norme finalizzate a proteggere i Siti di Interesse Comunitario in questione: se definitivamente approvato, quindi, questo Piano Territoriale non consentirebbe la realizzazione del progetto.

Pertanto, alla luce della sentenza di inammissibilità del ricorso, nonché delle norme inserite nel Piano Territoriale, le Autorità ritengono siano venuti meno i presupposti per l'approvazione del progetto, e quindi anche i profili di illegittimità sollevati dalla Commissione.

Stato della Procedura

In data 12 Ottobre 2005 la Commissione europea ha notificato una lettera di Messa in Mora ex 226, a cui le Autorità italiane hanno risposto fornendo le informazioni relative, da ultimo con nota in data 8 Marzo 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 22 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/4926 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici: tale articolo stabilisce quali siano le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare al fine di poter introdurre delle deroghe all'applicazione del regime giuridico previsto dalla Direttiva.

Ai sensi del menzionato articolo 9, la possibilità di derogare all'applicabilità della Direttiva è prevista laddove ciò sia reso necessario ai fini di tutelare interessi quali la salute, la sicurezza pubblica, la ricerca e l'insegnamento.

Il provvedimento nazionale con cui viene disposta la deroga, dovrà inoltre indicare: le specie di uccelli selvatici di cui si autorizza la cattura, la detenzione o l'uccisione; i mezzi, gli impianti ed i metodi da impiegarsi; il limite temporale all'applicabilità della deroga; l'area geografica a cui la deroga si riferisce; i presupposti su cui la deroga viene fondata.

La Commissione ritiene che la Legge Regionale n. 13/2005 della Regione Veneto violi l'art. 9 della direttiva citata sotto tre distinti profili:

- 1) in primo luogo, viene evidenziata l'eccessiva genericità caratterizzante i provvedimenti di deroga, che non indicano gli elementi richiesti dall'articolo 9;
- 2) in secondo luogo la Regione non ha previamente provveduto a verificare l'esistenza di soluzioni alternative alla deroga, meno dannose per l'ambiente;
- 3) in terzo luogo, si rileva come la “piccola quantità” di uccelli, di cui l'articolo 9 consente l'abbattimento al verificarsi dei summenzionati presupposti, sia stata determinata sulla base di criteri erronei che non garantiscono un livello soddisfacente di popolazione delle specie protette.

Stato della Procedura

Parere motivato il 4 aprile 2004. In data 27 giugno 2007 la Commissione ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia.

Le Autorità italiane hanno dato seguito alla procedura d'infrazione adeguando la normativa regionale, nella seduta del Consiglio Regionale del 31 luglio 2007, conformemente ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 23 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/4242 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

"Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione:

La Commissione rileva la violazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE (sulla conservazione degli uccelli selvatici), che stabilisce le condizioni da soddisfare affinché gli Stati membri possano introdurre delle deroghe all'applicazione del regime giuridico stabilito dalla Direttiva, finalizzato a rafforzare la protezione della flora e della fauna.

In merito all'applicazione di tale norma, la Commissione ha affermato l'illegittimità della Legge regionale n. 13/2004, approvata dalla Regione Sardegna, in quanto tale legge non determina in maniera sufficientemente chiara i criteri che devono essere rispettati al fine di poter beneficiare di una deroga.

In particolare, la Commissione ritiene che sia stato introdotto un regime di deroga troppo generico, laddove la deroga, per definizione, deve costituire un provvedimento a carattere specifico e speciale: non vengono infatti stabiliti quali siano i pericoli che deriverebbero dall'applicazione della Direttiva per la salute e la sicurezza pubblica, né vengono specificati quali siano i soggetti che possono usufruire della deroga.

È stata altresì rilevata l'illegittimità dell'iter procedurale che l'Italia ha seguito nell'adozione della deroga, che è stata adottata senza aver previamente consultato un'autorità scientifica qualificata, come invece richiesto dalla Direttiva: l'omessa consultazione, infatti, può aver indotto la Regione Sardegna in errore nel ritenere che non esistessero possibili soluzioni alternative alla deroga, o nel ritenere che dall'applicazione della Direttiva potesse derivare un pregiudizio per la salute e l'interesse pubblico.

Stato della Procedura

Messa in mora avviata dalla Commissione europea in data 12 ottobre 2005. È seguita la notifica di Parere Motivato ex art. 226 del 4 aprile 2006. Il 28 giugno 2006 la Commissione ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia. In data 23 maggio 2006 è stato comunicato alla commissione un emendamento alla legislazione regionale in materia, (legge regionale n. 4/2006), non ancora approvato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 24 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2116 ex art. 226 del Trattato CE**

Applicazione direttive 96/62/Ce e 99/30/Ce concernenti i valori limite di qualità dell'aria.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione rileva la violazione degli articoli 8 e 11 della Direttiva 96/62/CE, nonché degli articoli 4 e 5 della Direttiva 99/30/CE.

In particolare, la Commissione rileva l'omessa trasmissione da parte dell'Italia, entro il 31/12/2003 (termine stabilito dalla normativa comunitaria), delle informazioni riguardanti i piani ed i programmi elaborati per ridurre la presenza di determinate sostanze (biossido di azoto, ossido di azoto e particolato) nelle zone e negli agglomerati dove tali sostanze superano il limite fissato dalla Direttiva 99/30/CE.

Le autorità italiane hanno dato seguito alle osservazioni formulate affermando di aver già provveduto a trasmettere le informazioni pertinenti a mezzo dei questionari sintetici previsti dall'articolo 1 della Decisione 2004/224/CE; hanno altresì ribadito come, ai sensi del medesimo articolo, l'obbligo di trasmettere il testo integrale dei programmi elaborati sussiste solo se espressamente richiesto dalla Commissione (successivamente alla trasmissione delle informazioni sintetiche).

Stato della Procedura

Notifica di un Parere Motivato ex articolo 226 TCE in data 4 Aprile 2006. Le autorità italiane, comunque, hanno adempiuto alle richieste formulate dalla Commissione trasmettendo il testo integrale dei programmi.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 25 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/2034 – Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/Ce: trattamento delle acque superflue.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/Ce, relativa al trattamento delle acque superflue.

In particolare, la Commissione ha richiesto all'Italia di fornire informazioni relativamente al funzionamento degli impianti di trattamento delle acque superflue urbane nelle aree normali, facendo riferimento, in particolare, ad informazioni sulla situazione al 31 Dicembre 2001 o, alternativamente, al 31 Dicembre 2002.

Alla luce delle informazioni acquisite, la Commissione ha rilevato un non corretto adempimento dell'obbligo di realizzazione di reti fognarie per gli agglomerati superiori a 15.000 a.e. (articolo 3 della direttiva), nonché dell'obbligo di trattamento secondario per gli scarichi (di cui all'articolo 4); la Commissione ha altresì evidenziato una sostanziale contraddizione delle informazioni trasmesse.

Stato della Procedura

Lettera di Messa in Mora ex articolo 226 TCE in data 07.07.04.

Le Autorità, dando seguito ai rilievi formulati, hanno trasmesso una ricognizione della normativa nazionale che stabilisce le modalità di trasmissione delle informazioni, ed ha motivato il carattere contraddittorio delle informazioni trasmesse facendo presente che, all'epoca in cui le Regioni predisponavano le informazioni, era assente una normativa di settore chiara.

In data 17 ottobre 2007 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora complementare. Il Ministero dell'Ambiente ha risposto, da ultimo, con nota del 14 aprile 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 26 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/5046 - ex articolo 228 del Trattato CE**

"Progetto per la realizzazione di infrastrutture sciistiche nell'area di Santa Caterina Valfurva".

Settore: Ambiente**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa il 20 settembre 2007 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C – 304/05, con la quale è stata dichiarata la violazione, da parte dello Stato italiano, dell'art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, flora e fauna selvatiche, nonché dell'art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La citata sentenza, in particolare, si riferisce alla realizzazione nella zona di Santa Caterina Valfurva, designata come Zona di Protezione Speciale (Parco Nazionale dello Stelvio), di un piano di riqualificazione degli impianti sciistici comportante un significativo impatto sull'ambiente, in difetto del previo esperimento della procedura di Valutazione dell'Incidenza Ambientale (VIA) di tale progetto. La citata sentenza ha sottolineato, inoltre, come l'applicazione della VIA si sarebbe conclusa nella valutazione di dannosità del progetto per l'ambiente circostante, per cui l'attuazione di tale intervento sarebbe stata possibile solo a condizione che sussistesse in tal senso un imperativo interesse pubblico e che, inoltre, non si fossero prospettate soluzioni alternative, che, altresì, fossero state adottate e comunicate alla Commissione tutte le misure compensative del danno e, infine, che fossero stati predisposti tutti gli accorgimenti diretti ad evitare il deterioramento dell'ambiente e degli habitat di vita e di riproduzione delle specie avicole protette. Essendo il progetto, di cui sopra, realizzato in difetto dei presupposti suddetti, la Commissione ha condannato l'Italia imponendole l'obbligo di assumere tutti i provvedimenti idonei all'attuazione della sentenza stessa. L'Italia ha replicato che la VIA è stata effettivamente esperita nel 2006, inviandone la relativa documentazione. Tuttavia, la Commissione ritiene che quest'ultima sia insufficiente a provare l'adozione di tutte le misure cautelative e riparatorie previste dalla legislazione comunitaria. Fra l'altro, si obietta che dal fascicolo inviato non risulterebbe un'esatta individuazione e quantificazione delle aree di nidificazione "perdute" in quanto oggetto di disboscamento, né una stima dell'impatto dovuto alla frammentazione degli habitat e ai rischi della possibile collisione degli uccelli con i cavi degli impianti, ovvero dell'impatto, nei confronti di certe specie (gipeto e aquila reale), connesso al coinvolgimento, nei lavori, di aree utilizzate dagli uccelli stessi come terreno di caccia. Per quanto attiene poi alle misure di compensazione, si osserva che le medesime non eliminano ma semplicemente attenuano il danno verificatosi, come nel caso delle operazioni di rimboschimento, le quali ripristinerebbero l'habitat originario solo dopo il decorso di molti anni.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 228 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 27 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/4762 – ex articolo 226 del Trattato CE**

Progetto MOSE - Modulo Sperimentale elettromeccanico (Venezia)

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione rileva la violazione delle Direttive 79/409/CE (sulla protezione degli uccelli selvatici) e 92/43/CE (Direttiva habitat).

La Commissione fa riferimento al progetto Mose, consistente in un sistema di dighe mobili tese a contenere il fenomeno dell'acqua alta a Venezia, evidenziando come tale progetto sia stato approvato, a mezzo della delibera del 3 Aprile 2003 del Comitato Istituzionale per la Salvaguardia di Venezia, senza essere stata previamente espletata una Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della Direttiva 92/43/CE) per determinare l'eventuale impatto negativo prodotto dal progetto sull'insieme delle zone S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario), Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) ed I.B.A. presenti sul territorio.

In particolare la Commissione rileva che, in luogo della summenzionata valutazione d'incidenza, sia stato semplicemente condotto uno studio che ha tenuto in considerazione solo alcuni dei siti Z.P.S. e S.I.C. presenti, ignorando completamente la zona I.B.A. 066.

Se la procedura fosse stata espletata, avrebbe evidenziato la dannosità del progetto per l'habitat della Laguna, determinando pertanto l'obbligo, tra l'altro, di adottare misure di salvaguarda idonee a contenere l'inquinamento ed il degrado ambientale.

La Commissione, quindi, rappresentando l'omessa adozione delle menzionate misure, contesta la legittimità della realizzazione del Progetto Mose.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato una Messa in Mora Complementare ex 226 TCE in data 18.07.2007. Il Dipartimento per le politiche comunitarie ha risposto a nome del Governo in data 19 ottobre 2007, con nota all'indirizzo del Commissario Europeo per l'Ambiente.

In data 16 giugno 2008 si è tenuta una riunione tra le autorità italiane ed i servizi della Direzione Generale dell'Ambiente della Commissione europea, quindi, con nota del 15/7/2008, la Commissione ha inviato una lettera con la quale ha chiesto ulteriori chiarimenti, da inviare entro il 15 settembre 2008, in merito alla documentazione già trasmessa. Successivamente, il Dipartimento per le Politiche Comunitarie ha chiesto alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la Commissione europea, con lettere del 4 settembre e del 6 ottobre 2008, di instare affinché il termine concesso al Governo Italiano fosse prorogato due volte.

Il 20/10/2008 lo stesso Dipartimento ha chiesto alla Rappresentanza di inoltrare ai servizi della Commissione la relazione predisposta dall'Ufficio del Magistrato alle acque di Venezia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 28 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/4506 – ex articolo 226 del Trattato CE**

"Discariche di rifiuti (rocce da scavo)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione: La Commissione Europea contesta la non compatibilità del D. Lgs n. 36 del 13 gennaio 2003 con la Direttiva 1999/31/CE sulle discariche dei rifiuti, recepita nell'ordinamento italiano con il medesimo decreto.

Detta Direttiva prevede uno speciale regime giuridico per gli impianti "preesistenti", intendendo per tali solo le discariche già munite di autorizzazione o già in funzione alla data stabilita per il recepimento della direttiva, fissata il 16 luglio 2001. In forza di tale regime, gli impianti "preesistenti" devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 14 della Direttiva quali, a titolo esemplificativo: la presentazione, alle autorità competenti, di un piano di riassetto della discarica entro un anno dal 16 luglio 2001; il rilascio di un'autorizzazione a continuare a funzionare; la definizione, di un periodo di transizione per l'attuazione del piano. La norma comunitaria, tuttavia, è stata trasposta nell'ordinamento italiano solo il 27 marzo 2003, a mezzo del citato decreto 36/2003. La tardività di tale trasposizione ha determinato l'assoggettamento ai requisiti sopra menzionati non delle sole discariche funzionanti o autorizzate al 16 luglio 2001, ma anche di quelle discariche divenute autorizzate o funzionanti nel periodo 16 Luglio 2001/27 marzo 2003. La Commissione, quindi, evidenzia come, essendo stata differita l'attuazione della direttiva, si sia determinato un illegittimo ampliamento del regime previsto per le discariche "preesistenti".

In proposito l'Italia ha osservato: che il ritardo nell'attuazione di tali norme è imputabile alla mancata adozione nei termini, da parte delle autorità CE, della "Decisione" sui criteri per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche, inoltre, che la disciplina comunitaria è già stata introdotta nell'ordinamento interno, sia ad opera del citato D. Lgs 36/2003 sia a mezzo di norme precedenti.

Al riguardo si evidenzia che le autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

A seguito di ricorso della Commissione, il 10 aprile 2008 la Corte di Giustizia ha dichiarato l'Italia inadempiente con sentenza ex art. 226 TCE (C- 442/06)

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 29 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2204 ex art. 226 del Trattato CE.**

Attuazione non conforme della Direttiva 2000/53 sui veicoli fuori uso.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

la Commissione, con messa in mora del 19 dicembre 2003, rileva che la Repubblica italiana, nell'adozione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ha trasposto in modo non conforme nel diritto nazionale le disposizioni della Direttiva 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso. Secondo la Commissione il decreto citato non prevede disposizioni dirette all'istituzione di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso e, nella misura tecnicamente fattibile, delle parti usate (allo stato di rifiuto), nonché ad assicurare un'adeguata presenza di centri di raccolta sul territorio nazionale (articoli 3 e 5 della Direttiva). Inoltre, contesta al Governo italiano di non avere fornito informazioni riguardo alla percentuale di reimpiego, recupero e riciclaggio, per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, previste delle soglie inferiori a quelle standard. Per quanto riguarda, poi, la trasposizione dell'articolo 8 della Direttiva mediante l'articolo 10, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 209/2003, la Commissione rileva che si è omesso di specificare che le informazioni da fornire da parte dei produttori di veicoli e componenti debbono corrispondere a quanto richiesto dagli "impianti di trattamento". La Commissione, pertanto, ha proposto un ricorso alla Corte di Giustizia. Il Governo italiano ha tuttavia osservato che il ricorso era divenuto privo di oggetto in seguito alle modifiche apportate nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 149/2006, concernente "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003". Allo stato attuale si rileva che l'art. 7 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – prevede norme che consentono di superare le obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia europea ha pronunciato in data 24 maggio 2007 una sentenza ex articolo 226 TCE nei confronti dell'Italia (causa C - 394/05), accogliendo i rilievi sollevati dalla Commissione. La Legge 6 giugno 2008 n. 101 ha posto termine alle violazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 30 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2077 ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE. "Discariche abusive su tutto il territorio nazionale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione Europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 Aprile 2007 con cui la Corte di Giustizia delle CE aveva dichiarato la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), n. 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (relativa alle discariche), non avendo le autorità italiane garantito che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenisse senza pregiudizio per l'uomo e per l'ambiente, né assicurato che le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti fossero debitamente autorizzate.

In seguito a tale sentenza, la Commissione aveva chiesto alle Autorità italiane informazioni in merito alle misure adottate per dare seguito alla decisione della Corte di Giustizia, richiedendo una lista completa ed aggiornata di tutti i casi di smaltimento e di recupero illegale dei rifiuti sul territorio italiano.

In risposta le autorità italiane hanno fornito informazioni che la Commissione non ha ritenuto adeguate, evidenziando come le regioni abbiano fornito un quadro sintetico ed approssimativo della situazione attuale, limitandosi ad indicare il numero dei siti bonificati, senza fornire informazioni specifiche né indicare la dislocazione dei siti scoperti dopo il 2002. La Commissione ha ribadito la necessità di acquisire informazioni analitiche su ciascun singolo sito di smaltimento/recupero illegale ai fini di un monitoraggio completo. Pertanto, nel considerare insufficienti gli sforzi compiuti dalle autorità italiane, la Commissione ha ritenuto che l'Italia non abbia adottato le misure necessarie ad adeguarsi alla sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo si evidenzia che le autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 31 gennaio 2008 la Commissione Europea ha notificato all'Italia una lettera di messa in Mora ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 31 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2049 - ex articolo 226 del Trattato CE**

"Non conformità della normativa nazionale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) alla Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Violazione degli artt. 2, 4, 5, 6 e 9 della Direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE.

La Commissione, con lettera di messa in mora del 16 dicembre 2003 sostiene che la Repubblica italiana mantiene nel proprio ordinamento, sia a livello statale che regionale, una disciplina sulla V.I.A. che, tra l'altro:

- non è totalmente aderente alle disposizioni della citata Direttiva;
- fa riferimento ad una lista di progetti che non è conforme a quella di cui agli allegati I e II della Direttiva medesima.

Le Autorità italiane hanno comunicato la loro intenzione di modificare l'ordinamento sulla V.I.A. e nell'ambito dell'iter procedurale hanno trasmesso i provvedimenti adottati e da adottare. Nel maggio 2006, la Presidenza del Consiglio ha inviato alla nostra Rappresentanza permanente a Bruxelles il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, concernente "Norme in materia ambientale" (adottato in attuazione di delega prevista dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308 "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione") nel quale sono state trasposte diverse Direttive comunitarie del "Settore Ambiente".

Stato della Procedura

In data 5 luglio 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato, in cui si dichiara la non conformità della normativa italiana alla citata Direttiva 85/337/CEE.

L'Italia nel corso del 2005 ha trasmesso ulteriori informazioni e nel 2006 ha inoltrato il decreto legislativo n. 152/2006, finalizzato a conformare la legislazione nazionale al diritto comunitario. Successivamente, è stato adottato il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha modificato l'intera Parte II del decreto n. 152 del 2006, venendo incontro alle osservazioni di Bruxelles. E' attesa, quindi, l'archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 32 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2002/4787 ex art. 226 del Trattato CE.

“Valutazione di impatto Ambientale Comune di Milano. Progetto di una strada di scorrimento a quattro corsie”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana non ha applicato correttamente gli artt. 2 e 4 della Direttiva 85/337/CEE (all. n. III) modificata dalla direttiva 97/11/CE.

Secondo la Commissione, il Comune di Milano ha omissso di effettuare la VIA ad un progetto di costruzione di una strada urbana nonostante il notevole impatto ambientale dell'intervento. Con lettera del 7 aprile 2003, la Commissione ha chiesto all'Italia di fornire informazioni sull'applicazione della direttiva ad un progetto di strada a 4 corsie, da realizzarsi alla periferia di Milano. Le autorità italiane (Ministero Infrastrutture, Ministero Ambiente e Comune di Milano) hanno risposto che il progetto è stato suddiviso in più tratte: pertanto non si è proceduto alla VIA in quanto la strada è da classificarsi interquartiere urbana (la strada richiederebbe la VIA solo se superiore alla lunghezza di 1500 metri soglia introdotta dal DPR 12.4.1996).

Poiché la Commissione non ha ritenuto esaustive le motivazioni addotte dalle Autorità italiane, bensì ha eccepito che comunque il progetto doveva essere considerato nella sua globalità, indipendentemente dalla divisione in quattro tratte, è stata avviata una Lettera di Messa in Mora il 1 aprile 2004 e Messa in Mora Complementare il 21 marzo 2005.

Stato della Procedura

La Commissione ha dato corso ad un Parere Motivato ex art. 226 TCE con nota C(2006)2635 del 28/06/2006 a cui il Ministero dell'Ambiente ha dato riscontro con nota del 30 agosto 2006 prot. UL/2006/4498. Nella predetta nota si è fatto presente che è stato avviato uno studio finalizzato alla determinazione delle misure ambientali da assumere.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

Scheda 33 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/2284 – ex articolo 228 del Trattato CE**

"Piani di gestione dei rifiuti"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la mancata attuazione della sentenza C-082/06, emessa il 14 giugno 2007 dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, specificatamente nella parte in cui vi si dichiara la violazione dell'articolo 7 della Direttiva 75/42 e dell'articolo 6 della Direttiva 91/689, riguardanti, rispettivamente, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e la gestione controllata dei rifiuti pericolosi mediante elaborazione di piani di gestione dei rifiuti entro il termine del 12 dicembre 1993.

La Commissione ha constatato l'inosservanza da parte dello stato italiano degli obblighi previsti dalle suddette direttive e ha presentato infine ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. Pertanto, il 14 giugno 2007 la Corte di Giustizia ha accertato, con sentenza C-82/06, l'inadempimento agli obblighi comunitari da parte dell'Italia, in quanto quest'ultima non ha elaborato in relazione alle zone considerate nella sentenza medesima, i piani di gestione dei rifiuti.

In data 31 luglio 2007 l'Italia ha comunicato alla Commissione che, fatta eccezione per il piano della Regione Lazio, tutti i piani di gestione dei rifiuti indicate nella sentenza sono stati adottati. Tuttavia, stante la mancata adozione del relativo piano da parte della Regione Lazio, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una Messa in Mora ex art. 228 del Trattato CE che impone l'obbligo di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Allo stato attuale si rileva l'emanazione del Decreto Legge n. 59 del 08.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 09.04.2008 n. 84 Serie Generale, il cui articolo 8 introduce disposizioni tese al recupero degli aiuti in questione prevedendo procedure giudiziali abbreviate in caso di ordinanza di sospensione del giudice nazionale.

Stato della Procedura

La Commissione, in data 6 maggio 2008, ha inviato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora, ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE, invitando le Autorità Italiane a far conoscere le proprie osservazioni al riguardo, entro il termine di due mesi a decorrere dal 9 maggio 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 34 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/2213 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Smaltimento rifiuti (definizione di “rifiuto”).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione: La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana l'incompatibilità dell'art. 14 della legge italiana 2002/178 con la Direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE e dalla Decisione 96/350/CE.

Il decreto legislativo 1997/22 ha trasposto nell'ordinamento italiano le direttive, definendo “rifiuto” *qualsiasi sostanza od oggetto elencato nell'allegato A del decreto stesso, di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi ovvero abbia l'obbligo di disfarsi*. Tuttavia, l'art. 14 della L. n. 2002/178 riferisce il concetto di “disfarsi” esclusivamente alle attività di smaltimento o di recupero elencate negli allegati B e C del decreto n. 97/22, implicitamente escludendo da tale nozione tutte quelle attività di smaltimento e di recupero non elencate nei predetti allegati B e C. L'art. 14, inoltre, sancisce che non sono oggetto di un “disfarsi” le sostanze riutilizzate nello stesso processo produttivo o in un processo produttivo diverso. La Commissione, quindi, osserva che tale restrizione della nozione di “disfarsi” determini, a sua volta, una limitazione della nozione di “rifiuto” che, per la norma comunitaria è costituito da “*..qualsiasi sostanza...di cui il detentore...si disfi..*” senza ulteriori specificazioni. In risposta, l'Italia ha affermato che la finalità sottesa alla norma nazionale non è quella di restringere la nozione di rifiuto bensì quella di fornire un'interpretazione autentica del concetto di “disfarsi”, coerentemente con il principio secondo cui le modalità attuative di una direttiva sono determinate dagli Stati membri. In secondo luogo, le Autorità italiane, con specifico riferimento alla nozione di rifiuti, hanno evidenziato come, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, tutti i residui la cui riutilizzazione sia certa, indipendentemente dal tipo di processo, sono sempre esclusi dalla nozione di rifiuto. La Commissione, non avendo accolto le argomentazioni formulate dalle Autorità italiane, ha intentato un Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

Stato della Procedura

In data 18 dicembre 2007 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 226 TCE (C-263/05) dichiarando la violazione del diritto comunitario da parte dell'Italia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 35 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/2077 – ex articolo 226 del Trattato CE**

Nozione di "rifiuti" – Terre e rocce da scavo

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli obblighi derivanti dalla Direttiva 1975/442 CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE, avendo la Repubblica italiana indebitamente escluso dalla nozione di "rifiuto" le terre e le rocce da scavo destinate "all'effettivo utilizzo".

La Direttiva in questione definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, ovvero abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi, rientranti nelle categorie riportate nell'allegato I della Direttiva stessa.

In Italia, la disciplina sullo smaltimento dei rifiuti è contenuta nel decreto legislativo 1997/22, il cui art. 8 esclude dal concetto di "rifiuto" un elenco di materiali comprensivo - al punto f) bis introdotto dall'art. 10 della legge 23 marzo 2001 n. 93 - delle terre e delle rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati - salve alcune eccezioni di cui allo stesso punto. In seguito, l'art. 1, commi 17 e 19 della legge 21 dicembre 2001 n. 443, ha precisato il significato del concetto di "effettivo utilizzo", sottolineando che tale utilizzo, con riferimento alle terre e rocce da scavo, sussiste anche nel caso in cui le medesime vengano destinate a differenti cicli di produzione industriale, ovvero vengano ricollocate in altro sito.

In proposito, la Commissione ritiene che la normativa nazionale sia illegittima, in quanto contraria alla giurisprudenza della Corte di Giustizia per la quale i residui non si considerano rifiuti solo se utilizzati nello stesso ciclo produttivo.

Ai rilievi della Commissione il governo italiano ha replicato comunicando un nuovo testo di legge (306/2003) modificativo della normativa contestata.

Le autorità italiane, contestando la Commissione, osservano che la giurisprudenza della Corte di Giustizia, relativa alla definizione della categoria di "rifiuti", stabilisce che i residui non possono ritenersi "rifiuti" quando sussiste la certezza del loro utilizzo, anche se nell'ambito di processi produttivi differenti.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia, il 18 dicembre 2007, ha emesso sentenza ex art. 226 del Trattato CE (C-194/05), dichiarando l'illegittimità della normativa nazionale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 36 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2001/4156 - ex articolo 228 del Trattato CE.**

“Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia. Salvaguardia di valloni e steppe pedegarganiche”.

Settore: Ambiente

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa in data 20 settembre 2007 (C-388/05), con la quale la Corte di Giustizia ha dichiarato la violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché dell'art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. In particolare, la sentenza fa riferimento all'impatto ambientale pregiudizievole (degrado degli habitat e perturbamento delle specie), sulla Zona di Protezione Speciale denominata "Valloni e steppe pedegarganiche", verificatosi a seguito degli interventi connessi ai progetti di reindustrializzazione nel comune di Manfredonia. Le autorità italiane, dando seguito ai rilievi espressi nella sentenza citata, si sono impegnate all'adozione di una serie di atti formali rivolti a mitigare e compensare il danno in oggetto. A riguardo, esse sottolineano l'avvenuta stipula, in data 6 giugno 2006, di una Convenzione Regione Puglia - Comune di Manfredonia, quindi l'emanazione, da parte del Comune di Manfredonia il 31 gennaio 2007, di un atto con il quale un'area di 500 ettari a sud del lago Salso è stata vincolata alla rinaturalizzazione, infine l'impegno, da parte della Regione Puglia, della somma di € 500.000 per la realizzazione delle richieste opere di compensazione. Comunque, è stato specificato che, sia la Convenzione che gli altri atti, sarebbero stati inseriti in un più vasto "piano di gestione", il quale avrebbe dovuto ricevere l'approvazione del Comune e della Regione citati entro, rispettivamente, il 20 ottobre ed il 31 ottobre 2008 e che, infine, dopo 4 mesi dall'approvazione di tale piano, il Comune avrebbe provveduto a modificare il programma urbanistico censurato, in modo da renderlo conforme al piano e quindi coerente con gli orientamenti comunitari. Tuttavia, la Commissione obietta che, nella documentazione inviata, non vengono precisati i tempi per l'approvazione del piano di gestione da parte del comune e della Regione, derivandone pertanto una situazione di persistente inattuazione degli obblighi stabiliti dalla sentenza sopra citata.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ex art. 228 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rilevano conseguenze finanziarie negative connesse all'adozione delle misure di compensazione previste nella Convenzione sottoscritta il 6 giugno 2006, i cui costi, in parte, sono stati già impegnati dal bilancio regionale (500.000,00 euro).